



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

N. 3/2023 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 20/03/2023

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

L'anno 2023 addì 20 del mese di marzo alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale appositamente convocato.

All'appello risultano:

GIUSEPPE BASCIALLA	SINDACO	Presente
ERICA ANTOGNAZZA	CONSIGLIERE	Presente
STEFANO CANDIANI	CONSIGLIERE	Assente
CLAUDIO CERIANI	PRESIDENTE del CONSIGLIO	Presente
DARIO GALLI	CONSIGLIERE	Presente
FABIO MARCHIORI	CONSIGLIERE	Presente
FEDERICO CARLO MARTEGANI	CONSIGLIERE	Presente in collegamento
GIOVANNI RUSSO	CONSIGLIERE	Presente
DANILO D'ARCANGELO	CONSIGLIERE	Presente
CHANTAL DEMARCHI	CONSIGLIERE	Presente
SALVATORE PULEO	CONSIGLIERE	Presente
ROSARIO TRAMONTANA	CONSIGLIERE	Presente
MAURO PRESTINONI	CONSIGLIERE	Presente
MARCO VISCARDI	CONSIGLIERE	Presente
LAURA FIORINA CAVALOTTI	CONSIGLIERE	Presente in collegamento
ERMANNIA FERRARIO	CONSIGLIERE	Presente in collegamento
ALFIO PLEBANI	CONSIGLIERE	Assente

Assenti: 2, Stefano Candiani, Alfio Plebani.

Presenti: **15**

Presenti in sala 12: Bascialla Giuseppe, Antognazza Erica, Ceriani Claudio, Galli Dario, Marchiori Fabio, Russo Giovanni, D'Arcangelo Danilo, Demarchi Chantal, Puleo Salvatore, Tramontana Rosario, Prestinoni Mauro, Viscardi Marco;

Presenti in collegamento 3: Martegani Federico Carlo, Cavalotti Laura Fiorina, Ferrario Ermanna.

Partecipa il SEGRETARIO dott.ssa BELLEGOTTI MARINA.

Sono presenti in sala il Vice Sindaco Accordino Franco Roberto e gli Assessori Colombo Marinella, Martegani Erika, Morbi Alessandro e Pipolo Vito.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale e alle disposizioni contenute nell'appendice n. 1 dello stesso, la modalità di partecipazione alla presente seduta è quella mista della presenza e del collegamento in videoconferenza (quest'ultima è effettuata su piattaforma Zoom)

(i contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio-video depositato in un archivio informatico presente sul portale web comunale)

Il Presidente CLAUDIO CERIANI, constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione il seguente argomento all'ordine del giorno

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Relaziona il Sindaco GIUSEPPE BASCIALLA.

Il Consigliere Viscardi esprime apprezzamento per il lavoro fatto in Commissione e sottolinea l'importanza del regolamento, pur consapevole che la sua adozione non sarà la panacea di tutti i mali.

Il Consigliere Cavalotti fa alcune considerazioni, lamenta che alcuni temi da lei proposti sono stati a suo giudizio tralasciati e che in esso sia prevalente la repressione sulla sensibilizzazione. Anticipa l'astensione del gruppo consiliare Partecipare Sempre.

Il Consigliere Puleo dà lettura della dichiarazione di voto del gruppo consiliare Movimento Prealpino, che sarà favorevole. Al termine consegna il testo della dichiarazione perché venga inserito tra gli allegati alla presente delibera.

Il Consigliere Marchiori, anche nella sua qualità di Presidente della Commissione Consiliare Affari Istituzionali che ha esaminato il presente regolamento, ringrazia i commissari e i funzionari sul lavoro fatto e fa alcune considerazioni sugli aspetti positivi del documento che si sta approvando. Anticipa il voto favorevole del gruppo consiliare Lega.

Il Consigliere Prestinoni fa alcune riflessioni, concorda con quanto detto dal Consigliere Viscardi e anticipa il voto favorevole del gruppo consiliare Partito Democratico.

Terminato il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000 attribuisce ai comuni la potestà di adottare regolamenti nelle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia;
- il regolamento di Polizia Urbana attualmente vigente nel Comune di Tradate è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 12.11.2013;

- Regione Lombardia, con nota pervenuta al Comune di Tradate in data 16.04.2022, ha fatto pervenire a tutti i Comuni Lombardi, copia di un "Regolamento Tipo di Polizia Urbana", sviluppato da un gruppo di lavoro interistituzionale - costituito dai Comandanti delle Polizie Locali dei Comuni capoluogo lombardi - che nel corso del 2021 ha elaborato un Regolamento di Polizia Urbana "tipo", per sussidiare i Comuni lombardi che intendono modificare o adottare questo fondamentale atto che va a regolare la vita nelle nostre città. Il Regolamento di Polizia Urbana "tipo" tiene conto, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto di ogni Comune, delle molteplici realtà.

Atteso che la legge n. 48 del 18 aprile 2017 di conversione del Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n. 14, prevede che le sanzioni amministrative previste dagli artt. 688 (**ubriachezza molesta**) e 726 (**atti contrari alla pubblica decenza**) del Codice Penale e dell'art. 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (**commercio su aree pubblica senza la prescritta autorizzazione**), nonché dall'art. 7, comma 15 bis (**attività abusiva di parcheggiatore**) del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, applicate nei confronti di coloro che commettono tali violazioni nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.L. 14/2017, convertito con Legge 48/2017 - aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze – **consente ai Comuni di individuare all'interno del Regolamento di Polizia Urbana**, le aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del art. 9 del D. Legge 14/2017;

Ritenuto pertanto opportuno individuare i luoghi all'interno del Comune di Tradate ove applicare le sanzioni e le misure previste dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2017 adottando il Regolamento di Polizia Urbana Tipo di Regione Lombardia, adattato e modificato secondo le esigenze del territorio comunale di Tradate, in sostituzione del Regolamento attualmente in vigore approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 12.11.2013;

Considerato che il predetto strumento normativo:

- rappresenta uno strumento utile ad individuare i comportamenti più corretti nelle diverse situazioni in cui la libertà del singolo deve necessariamente tenere conto delle esigenze della collettività;

- consente alla Polizia locale di svolgere sul territorio, in modo più efficiente ed efficace, sia le attività di tipo preventivo/informativo all'utenza che le attività di tipo repressivo/sanzionatorio di comportamenti illeciti e dannosi;

Visto l'allegato schema di Regolamento di Polizia Urbana, composto VI titoli e da n. 33 articoli, predisposto dal competente ufficio di Polizia Locale;

Considerato che lo schema di Regolamento di Polizia Urbana di cui sopra è stato discusso nella riunione della Commissione Consiliare I° Affari Costituzionali e Protezione Civile tenutasi in data 06.03.2023 ed il cui verbale si inserisce tra gli allegati alla presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile;

Con VOTI espressi in forma palese:

favorevoli n. 13, contrari zero, astenuti n. 2 (Cavalotti, Ferrario)

DELIBERA

1. di approvare il Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, composto VI titoli e da n. 33 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, contestualmente all'entrata in vigore dell'allegato regolamento, viene abrogato il Regolamento Comunale per la tutela della sicurezza urbana approvato con deliberazione consigliere n. 60 del 12.11.2013.

Con successiva votazione in forma palese, espressi in forma palese:
favorevoli n. 13, contrari zero, astenuti n. 2 (Cavalotti, Ferrario)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 per poter procedere celermente con l'iter amministrativo.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE del CONSIGLIO

CLAUDIO CERIANI

II SEGRETARIO

MARINA BELLEGOTTI

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Comune di Tradate
Provincia di Varese

REGOLAMENTO

POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __ _____ 2023

Indice

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1	4
Oggetto e ambito di applicazione del regolamento.....	4
Art. 2	4
Definizioni.....	4
TITOLO II	4
SICUREZZA URBANA	4
Art. 3	5
Collaborazione tra Comune e cittadini	5
Art. 4	5
Comportamenti vietati	5
Art. 5	5
Protezione dei luoghi pubblici.....	5
Art. 6	6
Pericolo di incendi ed esalazioni moleste	6
Art. 7	6
Art. 8	6
Art. 9	8
Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri.....	8
TITOLO III	8
CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI	8
Art. 10.....	8
Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico	8
Art. 11.....	9
Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere	9
Art. 12.....	11
Misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi	11

Art. 13.....	12
Divieto di alloggio o dimora su furgoni e qualunque altro mezzo utilizzato come alloggio o dimora	12
Art. 14.....	12
Divieto di consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro o lattine in area pubblica e limitazioni al consumo	12
Art. 15.....	12
Attività vietate nell'uso del suolo pubblico.....	12
Art. 16.....	13
Attività ludiche nei luoghi pubblici	13
Art. 17.....	13
Recinzione, manutenzione dei terreni e del verde	13
Art. 18.....	14
Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti.....	14
Art. 19.....	14
Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde.....	14
Art. 20.....	15
Tranquillità delle persone	15
TITOLO IV.....	16
ATTIVITÀ LAVORATIVE	16
Art. 21.....	16
Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa	16
Negozi e articoli per soli adulti	16
Art. 23.....	17
Obblighi dei titolari degli esercizi commerciali pubblici.....	17
Art. 24.....	17
Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale.....	17
Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune	17
Art. 26.....	18
Artisti di strada	18
Art. 27.....	18
Manifestazioni temporanee.....	18
Art. 28.....	19

Raccolta indumenti o cose usate	19
TITOLO V	19
SANZIONI	19
Art. 29.....	19
Sistema sanzionatorio	19
Art. 30.....	20
Reiterazioni delle violazioni	20
Art 31.....	20
Sanzioni accessorie.....	20
TITOLO VI	21
NORME FINALI	21
Art. 32.....	21
Rinvio	21
Art. 33.....	21
Abrogazioni ed entrata in vigore	21

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento tratta, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nel Comune di Tradate, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e favorire e promuovere la qualità della vita.

2. **Il presente regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico**, salvo diversa disposizione. Per spazio ed area pubblica si intendono le strade, i parchi, le piazze, e\o ogni altra area destinata ad uso pubblico comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico Utilizzo e luoghi o spazi destinati alla fruizione della comunità.

Art. 2

Definizioni

Nel presente regolamento sono presenti riferimenti a comportamenti e azioni per le quali valgono le seguenti definizioni:

La sicurezza urbana: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire altresì attraverso interventi di riqualificazione **anche urbanistica, sociale e culturale**, e recupero delle aree o dei **siti degradati**, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione **della cultura** del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;

La convivenza civile: è definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano. Essa è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ci comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento delle proprie attività.

TITOLO II
SICUREZZA URBANA

Art. 3
Collaborazione tra Comune e cittadini

Il Comune valorizza attraverso ogni suo Organo e Ufficio **la collaborazione con i cittadini**, al fine di affrontare e, ove possibile, risolvere le situazioni di disagio sociale o le azioni che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.

Art. 4
Comportamenti vietati

1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:
 - a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
 - b) ledere in qualsiasi modo la libera e sicura circolazione di persone a mobilità limitata, intralciando o limitando, laddove non diversamente normato da norme di ordine e grado superiore, la possibilità di utilizzo di spazi destinati ai cittadini con disabilità, le rampe e gli scivoli per le carrozzine o i percorsi per i non vedenti.
 - c) effettuare accensioni pericolose ed esplodere Manufatti pirotecnici in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati. Tale condotta è autorizzata, nel rispetto delle norme vigenti e della tutela della sicurezza pubblica, dalle ore 23:30 del 31/12 fino alla 01:30 01/01.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere a) e b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettera c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 5
Protezione dei luoghi pubblici

1. **È fatto divieto** di imbrattare o arrecare danno a: luoghi pubblici, strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi, veicoli pubblici, ai monumenti e qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.
2. **È vietato inoltre:**
 - a) entrare, anche solo parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti;
 - b) posizionare, appoggiare o legare biciclette e moto alle barriere di protezione dei monumenti;
 - c) appoggiare materiale accanto ai cassonetti dei rifiuti;
 - d) gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto.

3. **Sui marciapiedi di larghezza inferiore a metri 1,50 è vietata la sosta dei velocipedi,** la sosta di biciclette e moto è sempre consentita negli appositi spazi o rastrelliere.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività e di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6

Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

1. Su tutto il territorio è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale o sostanza.

2. È vietato compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.

3. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Applicando al presente comma le definizioni ed limiti previsti dalla norma.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività e di rimessa in pristino dei luoghi.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 7

Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. La vernice fresca, qualora possa venire a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.

2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti e edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non costituire pericolo per la collettività.

3. È proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere senza le idonee protezioni, che in qualsiasi modo mettano in pericolo la pubblica incolumità.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 75,00.

Art. 8

Sicurezza e decoro degli edifici ed aree pubbliche o private

1. Tutti gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
2. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente
3. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione o di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.
4. I proprietari degli edifici e delle aree inutilizzate devono attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso, ed hanno l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti al loro interno. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Locale o dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.
5. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini, oltre ad apporre la prevista targa di riconoscimento sugli immobili da loro amministrati, devono comunicare alla Polizia Locale il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito.
6. Nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrine;
7. I proprietari, o amministratori di edifici a qualunque uso destinati, devono mantenere gli spazi sottostanti gli edifici stessi sulla pubblica via, costantemente pulite dal deposito di guano di piccione, determinato dalla presenza degli stessi sugli edifici e le relative aree pertinenziali, adottando tutti gli accorgimenti necessari volti ad impedire la penetrazione, la nidificazione e lo stazionamento dei piccioni stessi.
8. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità e qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto su area pubblica o aperta all'uso pubblico i suddetti soggetti devono provvedere prontamente al transennamento dell'area sottostante, previo ottenimento delle necessarie concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo imminente per la pubblica incolumità, nelle more dell'autorizzazione, gli interessati procedono alla sua esecuzione previa comunicazione, anche telefonica formalizzata con successiva nota scritta entro 24 ore al comando della polizia locale.

9. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00.
11. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 9

Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. È obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.
2. Sulla pubblica via è inoltre vietato sbattere tappeti, tovaglie e lasciar cadere liquidi od oggetti che possano causare stillicidio e l'emissione di polveri, generando incomodo, pericoli o danni ai vicini ed ai passanti.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO III

CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 10

Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della città per garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, **è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di oggettivo disagio.**
3. È vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 11

Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere

1. Nei luoghi pubblici o privati ad uso pubblico **sono vietati i comportamenti seguenti:**
 - a) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche;
 - b) intrattenersi con persone dedite alla prostituzione o che manifestino comunque palesemente l'intenzione di esercitare tale attività per concordare prestazioni sessuali a pagamento, contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività del meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. È altresì vietato, a bordo di veicoli, effettuare manovre di fermata al fine di contattare individui dediti al meretricio, nonché consentirne la salita o la discesa dal veicolo.;
 - c) sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti, vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma indecente sul suolo pubblico, nonché occupare indebitamente con apparecchiature ingombranti spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;
 - d) intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo. **Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;**
 - e) fumare nel perimetro delle aree gioco per bambini;
 - f) introdurre cani o animali da compagnia, salvo il caso che siano cani guida, in aree opportunamente realizzate per il gioco dei bambini;
 - g) esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, bambini in tenera età, cuccioli, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in maniera da suscitare l'altrui pietà; se rinvenuti in simili circostanze, gli animali potranno essere sequestrati dagli organi di Polizia;
 - h) assumere sostanze stupefacenti o psicotrope. È altresì vietato compiere evidenti atti preparatori volti all'assunzione di sostanze stupefacenti. Rimangono escluse dal divieto eventuali assunzioni derivanti da prescrizione medica
 - i) lavare veicoli o ripararli;
 - j) lavare animali;
 - k) imbrattare, spostare o rendere inservibili i contenitori per la raccolta di specifici tipi di rifiuti e qualsiasi altro elemento di arredo urbano;
 - l) ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati;
 - m) utilizzare griglie per cucinare ad esclusione delle aree destinate a tale scopo con apposito provvedimento reso pubblico mediante segnaletica;
 - n) distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente per i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle Autorità competenti;

- o) ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle aree a ci destinate;
- p) ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi per il carico d'acque chiare, salvo mezzi di soccorso o eventuali deroghe previste dalla norma, di rifornirsi ai punti d'acqua pubblici, idranti fontanelle ecc..
- q) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
- r) gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontane e fontanelle e pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale. È vietato lavare indumenti e simili;
- s) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
- t) collocare, affiggere o appendere alcunché su pali, arredi, inferriate o altri beni pubblici senza preventiva autorizzazione;
- u) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
- v) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- w) gettare opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti, nonché apporre volantini sui parabrezza delle auto in sosta.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
3. La violazione alle disposizioni della lettera b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da Euro 75,00 a Euro 500.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, è disposta la sanzione accessoria della confisca amministrativa di eventuali attrezzature impiegate per commettere la violazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 24.11.1981 n 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti d) e g) è altresì prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento dell'attività di accattonaggio e di eventuali attrezzature impiegate per commettere la violazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 24.11.1981 n 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.
5. La violazione alle disposizioni della lettera w) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 150,00 nonché la sanzione accessoria della

cessazione dell'attività. **Delle violazioni è responsabile anche chi commissiona la distribuzione degli opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti.**

Art. 12

Misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi

1. Per effetto della legge n. 48 del 18 aprile 2017 di conversione del Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n. 14, le sanzioni amministrative previste dagli artt. 688 (ubriachezza molesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale e dell'art. 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (commercio su aree pubblica senza la prescritta autorizzazione), nonché dall'art. 7, comma 15 bis (attività abusiva di parcheggiatore) del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, applicate nei confronti di coloro che commettono tali violazioni nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.L. 14/2017, convertito con Legge 48/2017 e in quelle previste dal presente regolamento, di seguito riportate, **prevedono anche l'adozione del provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 dell'art. 9 del già citato D.L. n. 14/2017;**

2. Le sanzioni e le misure previste dall'art. 9, della legge 18 aprile 2017, n. 48, si applicano anche all'interno delle seguenti aree:

- a) tutti i giardini pubblici della città, come Villa Inzoli, all'interno dei quali sono collocate panchine e/o giochi per bambini o altre strutture di libera fruibilità e tutte le aree di bosco urbano con Villa Mayer, dove particolari condotte moleste, in violazione alle disposizioni del Presente regolamento, ne impedirebbero la libera accessibilità e la fruizione;**
- b) Tutte le aree e le relative pertinenze su cui insistono scuole, plessi scolastici, Istituti sanitari, case di riposo e di cura, le aree in prossimità delle medie e grandi distribuzioni, le aree in prossimità delle stazioni ferroviarie e fermate degli autobus di linea, musei, aree archeologiche, complessi monumentali e luoghi della cultura, della religione o comunque interessati da flussi turistici, nonché in altre aree centrali altamente frequentate come Piazza Mazzini e comunque in tutte le aree ricadenti e prossime all'area del centro urbano, delimitata dalle seguenti vie/piazze:**
 - a. C.so Bernacchi
 - b. C.so Matteotti
 - c. P.zza Stazione
 - d. P.zza Del Popolo
 - e. P.zza Unità d'Italia
 - f. Via V. Veneto
 - g. Via C. Rossini
 - h. Via dei Cappuccini
 - i. Via Per Castelnuovo
 - j. Via Per Appiano
 - k. Via ai Ronchi
 - l. P.zza Libertà ed indipendenza dei Popoli (P.zza Mercato)
 - m. Tutte le vie, tutte le strade ed aree pubbliche comprese all'interno del perimetro del Parco Pineta

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni della legge n. 48 del 18 aprile 2017, oltre che nei luoghi dalla stessa indicati, nei giardini e in tutte le aree di cui ai precedenti punti a) b) e in aggiunta ai comportamenti già vietati dal presente regolamento, è vietata ogni condotta molesta che impedisca di fatto l'accessibilità e la fruizione delle stesse o delle singole strutture o degli arredi urbani ivi presenti, quali: **assembramenti di soggetti dediti al consumo di alcool o sostanze stupefacenti, utilizzo improprio delle strutture, dei giochi, degli arredi, etc.**

Art. 13

Divieto di alloggio o dimora su furgoni e qualunque altro mezzo utilizzato come alloggio o dimora

1. Per esigenze di igiene e decoro è vietato, salvo autorizzazioni temporanee rilasciate dal comando di Polizia Locale, alloggiare, campeggiare, dimorare in maniera stabile su veicoli parcheggiati sulla pubblica via, aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 **e l'obbligo di cessazione dell'attività.**

Art. 14

Divieto di consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro o lattine in area pubblica e limitazioni al consumo

1. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva, è vietato consumare bevande alcoliche **in contenitori di vetro o lattine.**
2. Nelle aree sopra indicate che non siano pertinenze di pubblici esercizi, è altresì vietato l'utilizzo dei citati contenitori anche se questi vengono impiegati per travasare il loro contenuto in bicchieri in carta o plastica per il consumo delle citate bevande.
3. Fermo il disposto della L. 125/2001 è vietata l'organizzazione di gare di consumo di alcolici negli spazi ed esercizi pubblici e nei circoli privati.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 15

Attività vietate nell'uso del suolo pubblico

1. **Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite dalle disposizioni di legge di ordine e grado superiore.**
2. È proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio

o pericolo alle persone. Sono vietati, ad esempio, i seguenti comportamenti (fatti salvi quelli espressamente autorizzati dal Comune):

- a) L'esercizio di qualsiasi attività professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, riparare o fabbricare mobili, tagliare legna o azioni simili;
 - b) La pulizia di attrezzi, utensili o oggetti simili;
 - c) Il lavaggio delle soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative quando la temperatura è pari o inferiore a 0°C (zero gradi Centigradi)
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 16

Attività ludiche nei luoghi pubblici

1. Nelle aree e spazi pubblici, **non appositamente adibiti a tale scopo**, sono vietate attività ludiche che per la loro tipologia possano alterare lo stato e la libera fruizione dei luoghi. Sono esclusi da tale divieto i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitano la vigilanza e che siano oggettivamente inoffensivi e inidonei a produrre danni a persone e cose.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 17

Recinzione, manutenzione dei terreni e del verde

1. Tutti i terreni e le aree devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei proprietari e/o chi ne ha uso e disponibilità, a propria cura e spese, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e di rifiuti e materiali di scarto anche se abbandonati da terzi, inoltre dovranno aver cura di mantenere le condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I proprietari sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti, nonché, quando in prossimità di strade di pubblico passaggio, a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito.

2. I proprietari, i locatari e i concessionari di aree nelle quali sono radicati alberi hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e di tutelare l'incolumità dei cittadini rimuovendo l'intera pianta se pericolante o i rami pericolanti la cui caduta potrebbe determinare danni a persone o cose. Nel caso in cui la vegetazione sia collocata in prossimità di strade, i proprietari, i locatari e i concessionari sono tenuti anche a rimuovere quelle parti che si protendono sulla carreggiata stradale compromettendone la fruibilità, o che nascondono

la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza o dalle angolazioni necessarie. In caso di mancato assolvimento a tale obbligo, il comune ha la possibilità di effettuare il lavoro direttamente, rimettendo le spese ai proprietari, locatari o concessionari inadempienti, oltre alla sanzione amministrativa prevista.

3. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, e dal regolamento comunale del Verde, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in misura ridotta di Euro 500,00.

Art. 18

Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

1. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia saracinesche e vetrine di negozi non utilizzati, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è prevista la decadenza delle relative autorizzazioni.

2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzato dal Comune.

3. Le vetrine degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigiani e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere mantenute in buono stato e devono essere esteticamente decorose al fine di preservare la tradizione e le caratteristiche del luogo. In particolare, è vietato l'utilizzo e l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi che siano sporchi e/o fatiscenti e che non permettano la corretta esposizione delle merci.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 19

Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

1. Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i comportamenti, che possano compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività. In particolare, è vietato:

a) cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento; b) entrare nelle aiuole e nelle aree verdi recintate;

c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;

d) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 20

Tranquillità delle persone

1. Fermo restando le normative vigenti tutti i cittadini, le attività produttive sul territorio e chiunque, a qualsiasi titolo transiti per il territorio comunale è tenuto al rispetto della quiete pubblica e della tranquillità altrui.
2. Al fine dell'applicazione del presente articolo si applica la suddivisione delle zone acustiche del territorio del comune di Tradate ed i relativi limiti assoluti di immissione e limiti di emissioni previsti dal regolamento acustico del comune di Tradate
3. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e che nelle immediate pertinenze siano rispettata la quiete, salvo deroghe concesse ai sensi del regolamento acustico del comune di Tradate, dalle ore 23:00 alle ore 07:00 prorogate nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 24:00 alle ore 09:00.
4. È facoltà dell'amministrazione concedere ulteriori proroghe al comma 3 del presente regolamento in concomitanza con celebrazioni religiose, sagre o eventi di particolare interesse pubblico.
5. Nelle strade e nelle aree pubbliche è vietato, anche durante le operazioni di carico e scarico delle merci, recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora
6. Fatto salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma Euro 75,00 a Euro 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.
7. Per tutte le limitazioni non comprese nel presente articolo, deroghe e sanzioni si applica quanto previsto dal regolamento acustico del comune di Tradate

TITOLO IV
ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 21

Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato;
3. Le operazioni di sabbiatura o carteggiatura nei cantieri edili dovranno essere eseguite con l'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.
4. I titolari di esercizi pubblici davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori adatti al contenimento dei rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto dei principi disciplinanti la raccolta differenziata;
5. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00.

Art. 22

Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti in questione. I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi e le rivendite di giornali, riviste o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici.
2. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 non possono insediarsi a meno di 500 metri da scuole e servizi educativi.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00.

Art. 23

Obblighi dei titolari degli esercizi commerciali pubblici

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, si ricorda che in nessun caso pu essere rifiutata, da parte dell'esercente, la vendita delle merci che siano state esposte, a tal fine, al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, è d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita.
2. I titolari di pubblici esercizi devono consentire a tutti, non solo ai clienti, l'uso dei bagni.
3. Sono altresì obbligati a tenere chiuse le porte d'ingresso durante il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento e nel caso di attivazione della climatizzazione. L'obbligo viene meno nel caso in cui al loro interno sia comprovato lo spegnimento degli impianti, o la chiusura delle valvole termiche (nel caso di impianti centralizzati).
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 24

Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale

1. Previa autorizzazione, è permesso esporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
3. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 25

Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune

1. Fatto salvo quanto già disciplinato dallo Statuto Comunale è vietato utilizzare lo stemma del Comune di Tradate nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 26

Artisti di strada

1. Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe agli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ospedali, case di riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi, qual ora possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
2. Gli orari previsti previa autorizzazione da parte dell'ufficio competente per le prestazioni sono i seguenti:
 - dalle ore 9,30 alle 23.30 - dal 1° maggio al 30 settembre;
 - dalle ore 9,30 alle 20.00 - dal 1° ottobre al 30 aprile.
3. Sono possibili deroghe in caso di festival, sagre o altre iniziative autorizzate dall'amministrazione comunale.
4. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attività in questione. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla circolazione stradale.
5. L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.
6. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine pu esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.
7. Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal Codice penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 27

Manifestazioni temporanee

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio occupato.
3. I cittadini che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento sono tenuti a evitare di richiamare gli spettatori in maniera rumorosa e molesta, rispettando quanto previsto dal regolamento Acustico del Comune di Tradate e/o eventuali prescrizioni fornite dalle autorità.
4. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l'Amministrazione comunale può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.
5. Le esibizioni in prossimità dei luoghi di culto sono soggette a restrizione in concomitanza con l'orario delle funzioni.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 28

Raccolta indumenti o cose usate

1. Chiunque svolga l'attività autorizzata di recupero di indumenti o altri oggetti usati, deve essere espressamente autorizzato e aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di prolungato ingombro del suolo pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

TITOLO V

SANZIONI

Art. 29

Sistema sanzionatorio

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Comunale nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 2, della legge 689/81.
2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.
3. Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa

pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, è il Responsabile del Settore della Polizia Locale.

Art. 30

Reiterazioni delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.

2. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81.

3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art 31

Sanzioni accessorie

1. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività.

Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano e comunque ove possibile, devono essere adempiuti immediatamente e, qualora il trasgressore non adempia, il Comune pu provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute. Negli altri residuali casi ove non sia possibile adempiere immediatamente a tali obblighi, il trasgressore dovrà provvedere nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, decorsi inutilmente i quali il Comune pu provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute.

2. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

3. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.

4. il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza / ingiunzione la confisca delle cose sequestrate

5. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

6. In ogni caso, l'inadempimento agli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi e di sospensione o cessazione di una determinata attività previsti dalle norme del presente regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

TITOLO VI **NORME FINALI**

Art. 32 **Rinvio**

1 Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente regolamento.

Art. 33 **Abrogazioni ed entrata in vigore**

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento Comunale per la Tutela della Sicurezza Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 12.11.2013.

2 Le norme del presente regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consigliare



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SETTORE POLIZIA LOCALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 819/2023 del SETTORE POLIZIA LOCALE ad oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 13/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(CLAUDIO ZUANON)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 819/2023 ad oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla regolarità contabile.

Tradate, 13/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 3 del 20/03/2023

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 24/03/2023.

Tradate, 24/03/2023

Sottoscritto da
CINZIA PINO
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.